

MINISTERO DELLA SCIENZA, DELL'ISTRUZIONE E DELLO SPORT

2874

Ai sensi dell'art. 70 comma 2 della Legge sull'educazione e l'istruzione nelle scuole elementari e medie superiori ("Gazzetta ufficiale" n. 87/2008, 86/2009, 92/2010, 105/2010, 90/2011, 16/2012, 86/2012 e 94/2013)

il Ministro della scienza, dell'istruzione e dello sport emana il

REGOLAMENTO

SUL MODO DI AGIRE DEL PERSONALE EDUCATIVO- ISTRUTTIVO NELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE NELL'ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ALUNNI E NELLA NOTIFICA DI OGNI VIOLAZIONE DI QUESTI DIRITTI AGLI ORGANI COMPETENTI

Disposizioni generali

Articolo 1

(1) Il presente Regolamento disciplina il modo di agire dei docenti, degli insegnanti, degli educatori, dei collaboratori professionali (in seguito: personale educativo-istruttivo), dei direttori delle scuole elementari e medie superiori e delle case dell'alunno (in seguito: istituto scolastico) nell'intraprendere le misure di tutela dei diritti degli alunni e l'obbligo di comunicare ogni violazione di questi diritti agli organi competenti.

(2) Le espressioni usate in questo Regolamento, che hanno una connotazione di genere, indipendentemente se usati al maschile o al femminile, comprendono allo stesso modo entrambi i generi.

Articolo 2

L'istituto scolastico è obbligato a garantire all'alunno:

- la tutela dei diritti disciplinati dalla Costituzione della Repubblica di Croazia, dalle convenzioni, dalle leggi, dalle norme attuative,
- l'attuazione dei programmi che promuovono la tutela dei loro diritti, la sicurezza e la salute.

Tutela dei diritti degli alunni

Articolo 3

(1) La tutela dei diritti degli alunni si svolge:

- prevenendo la violenza fra gli alunni, gli alunni e i dipendenti dell'istituto scolastico, gli alunni e altre persone adulte;
- comunicando la violazione del diritto dell'alunno agli organi professionali nell'istituto scolastico;

- comunicando la violazione del diritto dell'alunno agli organi competenti fuori dall'istituto scolastico;
- con l'azione degli organi professionali dell'istituto scolastico nei confronti delle vittime della violenza;
- con l'azione degli organi professionali dell'istituto scolastico nei confronti di chi viola i diritti degli alunni,
- con l'azione dell'istituto scolastico in collaborazione con gli organi competenti fuori dall'istituto scolastico, nei confronti delle vittime della violenza;
- con l'azione dell'istituto scolastico in collaborazione con gli organi competenti fuori dall'istituto scolastico, nei confronti di chi viola i diritti degli alunni.

(2) L'istituto scolastico è tenuto a provvedere alla realizzazione dei diritti di tutti gli alunni.

(3) L'istituto scolastico ha l'obbligo di provvedere in particolare alla realizzazione dei diritti degli alunni nei casi di tutte le forme di violenza, abusi sessuali, negligenza, trascuratezza educativa, azioni negligenti, abusi e sfruttamento.

(4) L'istituto scolastico ha l'obbligo d'implementare i programmi esistenti di prevenzione e interventi, e secondo necessità, svilupparne dei nuovi con un modello adeguato per seguirli e valutarli.

(5) L'elenco informativo delle norme che disciplinano i diritti degli alunni e l'elenco delle tipologie e delle forme di violenza, nonché le loro definizioni, vengono pubblicati sul sito internet del ministero competente per l'istruzione.

(6) Il personale educativo-istruttivo dell'istituto scolastico ha l'obbligo di conoscere le disposizioni legate ai diritti dei minori di cui al comma 5 del presente articolo.

(7) Il direttore ha l'obbligo di informare il personale educativo-istruttivo con le norme di cui al comma 5 del presente articolo.

Articolo 4

(1) In caso di violazione dei diritti di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, ogni dipendente dell'istituto scolastico è tenuto, indipendentemente dal modo in cui è giunto a conoscenza di una possibile violazione dei diritti dell'alunno, informare immediatamente in merito il capoclasse o i collaboratori professionali dell'istituto scolastico che informeranno il direttore e l'operatore educativo-istruttivo autorizzato dal direttore ad agire in caso di violazione dei diritti degli alunni (in seguito: direttore) dell'accaduto e delle misure intraprese.

(2) Il direttore autorizzerà negli istituti scolastici che lavorano in due o più turni o in cui le lezioni si tengono anche nelle scuole periferiche/sezioni, conformemente all'organizzazione del lavoro nell'istituto scolastico, una o più persone per agire in caso di violazione dei diritti degli alunni, di regola il responsabile del turno / della scuola periferica.

(3) Nel caso che i diritti dell'alunno di cui al comma 1 del presente articolo, siano stati lesi da un lavoratore dell'istituto scolastico, il direttore ha l'obbligo immediato di convocare il lavoratore, constatare i fatti e in caso di necessità informare anche le istituzioni competenti, ossia agire secondo le norme.

Articolo 5

(1) Il personale educativo-istruttivo e il direttore dell'istituto scolastico hanno l'obbligo di garantire all'alunno la tutela nei casi di violazione dei diritti, per quel che concerne:

- l'informazione su tutte le questioni che lo riguardano,

- un consiglio e assistenza nel risolvere problemi, conformemente al suo miglior interesse,
- il rispetto del suo parere,
- l'aiuto degli altri alunni dell'istituto scolastico,
- un ricorso che può consegnare ai docenti, rispettivamente agli insegnanti, al direttore e al comitato scolastico,
- la partecipazione al lavoro del consiglio degli alunni e alla realizzazione e attuazione dell'ordine interno,
- le proposte per migliorare il processo e il lavoro educativo-istruttivo.

(2) Nei casi in cui esiste il dubbio che ci sia stata violenza fisica ed emozionale, abusi sessuali, negligenza, trascuratezza educativa, azioni negligenti, abusi o sfruttamento dell'alunno (in seguito: azione violenta) il personale educativo-istruttivo, e se necessario anche i collaboratori nell'attività educativa-istruttiva e nell'insegnamento (assistenti nell'educazione e istruzione e interpreti della lingua dei segni) e il direttore in collaborazione con le istituzioni competenti e gli organi, hanno l'obbligo di avviare la procedura finalizzata alla tutela dei diritti degli alunni.

(3) In caso di dubbio sulla violazione dei diritti degli alunni di cui al comma 2 del presente articolo, l'operatore educativo-istruttivo ha l'obbligo di notificare immediatamente al direttore o al collaboratore professionale l'azione ai danni dell'alunno di cui è venuto al corrente durante lo svolgimento del suo dovere.

(4) In caso di dubbio riguardo alla commissione di un reato, il personale educativo-istruttivo ha l'obbligo di garantire che le tracce e le prove del reato commesso che si trovano nell'istituto scolastico, non vengano distrutti fino all'arrivo della polizia, nascosti, modificati o sottratti al luogo dell'accaduto.

(5) Il direttore e il personale educativo-istruttivo hanno l'obbligo, su richiesta della polizia, di cedere la documentazione e dare informazioni di cui sono a conoscenza riguardo alla violazione del diritto dell'alunno.

(6) In caso di violenza fra alunni, la tutela dei diritti degli alunni sarà garantita dal personale educativo-istruttivo e dal direttore che agiranno conformemente al Protocollo sul modo di agire in caso di violenza fra minori e giovani, rispettivamente le norme e le misure previste dagli organi competenti e dalle norme vigenti.

(7) Nei casi di azioni ai danni di alunni che non sono indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, la tutela dei diritti viene garantita dal personale educativo-istruttivo e dal direttore in collaborazione con le istituzioni e gli organi competenti.

Procedura nell'intraprendere misure di tutela nei casi di violazione dei diritti degli alunni

Articolo 6

- (1) Il personale educativo-istruttivo è tenuto a insegnare agli alunni i loro diritti e il modo di agire in caso di violazione di tali diritti, e in particolare la procedura nei casi di comportamenti violenti.
- (2) L'alunno ha il diritto di notificare al capoclasse, al collaboratore professionale o al direttore la violazione del suo diritto, come pure il fatto di aver notato la violazione dei diritti di altri alunni nell'istituto scolastico.

(3) Nel caso che al momento della violazione del diritto sia presente un operatore dell'istituto scolastico, questo è tenuto a intraprendere immediatamente le misure di tutela del diritto dell'alunno di cui all'art. 3 comma 1 punti 1 e 2 del presente Regolamento.

(4) L'istituto scolastico è tenuto a informare i genitori/tutori (in seguito nel testo: genitore) sulla procedura in caso di violazione dei diritti degli alunni.

(5) Il genitore ha diritto di notificare all'operatore educativo-istruttivo o al direttore la violazione del diritto dell'alunno nell'istituto scolastico.

Articolo 7

(1) Nel caso che all'alunno sia stato negato il diritto di cui all'art. 5 comma 1 del presente Regolamento, l'alunno o il genitore dell'alunno informerà il capoclasse/insegnante/educatore che è tenuto a intraprendere le misure necessarie per garantire la tutela dei suoi diritti.

(2) Nel caso che la persona di cui al comma 1 del presente articolo, non sia in grado di garantire la tutela del diritto dell'alunno, ha l'obbligo di informare in merito il collaboratore professionale che lo aiuterà a risolvere il ricorso dell'alunno e informare in merito per iscritto il direttore.

(3) Il direttore ha l'obbligo di esaminare ogni ricorso e agire conformemente alle norme.

Articolo 8

(1) Nei casi di violazione dei diritti dell'alunno di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, l'istituto scolastico è tenuto a informare i seguenti organi: l'Ufficio all'amministrazione statale competente per le mansioni legate all'istruzione, rispettivamente l'Ufficio all'istruzione, la cultura e lo sport della Città di Zagabria (in seguito: Ufficio), l'Istituto di sanità pubblica dell'autogoverno territoriale (regionale), sezione per la medicina scolastica e universitaria, il centro competente per l'assistenza sociale, lo staff di medicina scolastica, la stazione di polizia competente e il ministero competente per le mansioni legate all'istruzione.

(2) In caso di violazione dei diritti dell'alunno di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, il ministero competente per l'istruzione può informare in merito lo staff per gli interventi di crisi.

(3) Le istituzioni competenti e gli organi di cui al comma 1 del presente articolo, hanno l'obbligo di informare l'istituto scolastico sulle misure intraprese.

(4) In caso di necessità, l'organo competente di cui al comma 1 del presente articolo, intraprenderà in accordo col direttore, delle attività comuni che si realizzeranno nell'istituto scolastico, riguardo alla tutela dei diritti dell'alunno.

Articolo 9

(1) In caso di comportamento violento nei confronti dell'alunno, i dipendenti dell'istituto scolastico hanno l'obbligo di intraprendere immediatamente delle misure finalizzate a eliminare il comportamento violento, offrire assistenza in conformità con le proprie competenze e in caso di necessità chiamare anche un agente di polizia.

(2) Se l'alunno è ferito a tal punto da avere bisogno di assistenza medica, in particolare assistenza medica urgente, l'operatore educativo-istruttivo o il direttore hanno l'obbligo di richiedere immediatamente l'aiuto di un medico, rispettivamente del servizio medico d'urgenza e agire secondo le sue/le loro raccomandazioni.

(3) In caso di comportamento violento del personale educativo-istruttivo o di altri dipendenti dell'istituto scolastico o altre persone adulte nei confronti dell'alunno e viceversa, ogni alunno o operatore dell'istituto scolastico hanno l'obbligo d'informare in merito immediatamente il direttore o il collaboratore professionale dell'istituto scolastico che intraprenderà tutte le misure per fermare il comportamento violento nei confronti dell'alunno e chiamerà immediatamente la polizia.

(4) Nei casi di comportamento violento è necessario procedere nel modo seguente:

- a) subito dopo aver ricevuto la comunicazione sul comportamento violento, il direttore, il capoclasse o il collaboratore professionale hanno l'obbligo di informare i genitori e metterli al corrente di tutti i fatti e circostanze di cui è venuto a conoscenza fino a quel momento, come pure le attività e le misure che l'istituto scolastico intraprende,
- b) l'operatore educativo-istruttivo incaricato accompagnerà l'alunno nel caso che questo debba essere trasportato in un istituto medico prima dell'arrivo dei genitori,
- c) subito dopo aver ricevuto la comunicazione sul comportamento violento, il direttore, il capoclasse o il collaboratore professionale chiameranno a colloquio l'alunno vittima del comportamento violento e nel caso in cui ci fosse stato un intervento medico, lo faranno appena possibile, d'accordo col medico,
- d) subito dopo aver ricevuto la comunicazione sul comportamento violento, il direttore, il capoclasse o il collaboratore professionale chiameranno a colloquio l'autore del comportamento violento e nel caso in cui ci fosse stato un intervento medico, lo faranno appena possibile, d'accordo col medico,
- e) il direttore, il capoclasse o il collaboratore professionale avranno un colloquio con gli altri alunni o persone adulte che hanno informazioni sul comportamento violento e stabiliranno tutte le circostanze legate alla forma, all'intensità, alla gravità e alla durata temporale del comportamento violento,
- f) nel colloquio con gli alunni il personale educativo-istruttivo dell'istituto scolastico ha l'obbligo di procedere con cautela, rispettando la dignità dell'alunno, la sua privacy e offrendo appoggio a tutte le persone coinvolte,
- g) se si tratta di una forma particolarmente pesante o intensa di comportamento violento che ha causato o può causare traumi agli alunni vittime dell'accaduto violento o altri alunni che vi hanno assistito, è necessario informare il ministero competente per le mansioni relative all'istruzione che in caso di necessità garantirà un'adeguata assistenza psicologica/professionale o socio-pedagogica/psicologica, e se necessario anche gli altri ministeri competenti.
- h) se si tratta di un alunno con difficoltà, il personale educativo-istruttivo ha l'obbligo di rispettare tutte le particolarità legate a queste difficoltà.

Articolo 10

- (1) Nei casi di comportamento violento, di cui all'art. 5 comma 2 del presente Regolamento, nel corso del colloquio del rappresentante della polizia con gli alunni vittime o autori del comportamento violento, dev'essere obbligatoriamente presente il genitore del bambino, l'affidatario, la persona alla quale il bambino è stato affidato alla cura o all'educazione, o il dipendente del centro per l'assistenza sociale.
- (2) In via eccezionale, quando la persona di cui al comma 1 del presente articolo non può o non vuole essere presente al colloquio con il rappresentante della polizia, il colloquio può essere svolto su suo consenso, in presenza del direttore o operatore educativo-istruttivo designato dal direttore.
- (3) La persona di cui al comma 1 del presente articolo non deve presenziare al colloquio con l'alunno se esiste il dubbio che questa abbia commesso un atto che l'ha danneggiato.
- (4) Fino all'arrivo della persona di cui al comma 1 del presente articolo, in presenza della quale è necessario svolgere il colloquio, un operatore educativo-istruttivo designato dal direttore rimarrà assieme all'alunno.

Articolo 11

- (1) Il collaboratore professionale o un altro operatore educativo-istruttivo incaricato dal direttore ha l'obbligo di compilare il modulo per notificare il comportamento violento nelle istituzioni educativo-

istruttive, a eccezione dei casi di conflitto fra coetanei.

(2) Per conflitto fra coetanei di cui al comma 1 del presente articolo, è ritenuto quel conflitto nel quale non esistono gli elementi indicati per la violenza; i ragazzi desiderano imporre la loro volontà; possono esprimere i motivi del conflitto; scusarsi o accettare la soluzione secondo la quale non ci sono vincitori; concordarsi liberamente per soddisfare le loro esigenze; possono cambiare tema e uscire dalla situazione conflittuale.

(3) Il modulo di cui al comma 1 del presente articolo è disponibile sul sito internet del ministero competente per l'istruzione.

Assistenza agli alunni autori e vittime della violenza

Articolo 12

(1) Nei casi di cui all'articolo 5 comma 2 del presente Regolamento, il direttore, il capoclasse o il collaboratore professionale è obbligato a:

a) informare immediatamente i genitori dell'alunno vittima della violenza e i genitori dell'alunno autore della violenza, delle possibili forme di assistenza professionale all'alunno a scuola e/o fuori dalla scuola;

b) garantire assistenza professionale all'alunno vittima della violenza e all'alunno autore della violenza.

(2) Il capoclasse, il collaboratore professionale o un altro operatore educativo-istruttivo incaricato dal direttore, hanno l'obbligo di:

– avvertire l'alunno che ha compiuto l'atto violento sull'inaccettabilità e la nocività di un comportamento del genere e consigliarlo e motivarlo a cambiare questo tipo di comportamento;

– fare particolare attenzione se la dichiarazione dell'alunno che ha commesso la violenza desta il sospetto che anch'esso sia vittima di trascuratezza, trascuratezza educativa o abusi in famiglia o fuori dalla famiglia e informare in merito il direttore che informerà il centro competente per l'assistenza sociale, e del sospetto della commissione di atti punibili, informare la polizia;

– fare particolare attenzione se la dichiarazione dell'alunno autore della violenza denota trascuratezze frequenti e di varia natura nella sua educazione, ossia il sospetto che egli sia vittima di trascuratezze, trascuratezze educative o abusi in famiglia e fuori dalla famiglia e informare in merito il direttore che informerà immediatamente il centro competente per l'assistenza sociale e richiederà che questo organo, conformemente alle sue competenze, esamini ulteriormente la situazione e in base alla sua valutazione avvii le procedure previste di tutela familiare e giuridica del minorenne, e informare la polizia riguardo ai sospetti legati alla commissione di un'azione punibile;

– informare i genitori e l'alunno autore della violenza dell'accaduto e accentuare l'inaccettabilità e la nocività di un comportamento del genere, consigliarli con l'obiettivo di cambiare il comportamento dell'alunno e invitarli a partecipare alle consulenze o all'assistenza professionale a scuola e fuori dalla scuola (staff competente di medicina scolastica, centro per l'assistenza sociale, centro famiglia e simili consultori per le famiglie, come pure le istituzioni che si occupano di tutela dei minori) informarli sui doveri di procedere da parte dell'istituto scolastico, che provengono dalle norme legate alla tutela giuridico-familiare dei minorenni.

Articolo 13

(1) In caso di violenza fra coetanei, gli operatori educativo-istruttivi hanno l'obbligo di organizzare dei colloqui, laboratori o consulenze per gli alunni, con l'obiettivo di conciliarli, creare un ambiente amichevole, sviluppare la tolleranza, rispettare le differenze e applicare una comunicazione non violenta.

(2) In caso di violazione del diritto di tutela dalla discriminazione, gli operatori educativo-istruttivi hanno l'obbligo di agire conformemente alla Legge sulla lotta alla discriminazione.

Articolo 14

Il personale educativo-istruttivo è tenuto a redigere delle annotazioni ufficiali su tutte le attività e le misure intraprese, nonché le osservazioni che saranno poi consegnate al direttore in forma scritta, e su richiesta anche agli altri organi competenti.

Articolo 15

In caso di reiterato comportamento violento degli alunni, l'istituto scolastico è tenuto senza rinvii, in collaborazione col medico di medicina scolastica e il centro competente per l'assistenza sociale, mandare l'alunno che ha commesso l'atto violento, alla procedura di valutazione del comportamento a rischio, della salute mentale e fisica e della situazione familiare.

Sicurezza degli alunni

Articolo 16

(1) Assieme al fondatore dell'istituto scolastico il direttore ha l'obbligo di consentire agli alunni un lavoro in un ambiente sicuro.

(2) L'istituto scolastico ha l'obbligo di informare gli alunni sulle norme di sicurezza nei vani scolastici e le possibilità di proteggerli.

(3) L'istituto scolastico ha l'obbligo di informare gli alunni con difficoltà sulle norme di sicurezza nei vani scolastici e le possibilità di proteggerli.

(4) Nel caso che un operatore educativo-istruttivo o un altro lavoratore nell'istituto scolastico notasse un pericolo per gli alunni e i dipendenti nelle classi, nei gabinetti, nelle sale e nel campo da gioco della scuola, ha l'obbligo di informare immediatamente il direttore.

(5) Il direttore chiuderà l'accesso al vano pericoloso per la vita e la salute degli alunni e dei dipendenti dell'istituto scolastico, fino a quando non si saranno create le condizioni necessarie per lavorare in sicurezza.

(6) Il direttore ha l'obbligo di intraprendere immediatamente le misure per rimediare alle piccole carenze che potrebbero mettere in pericolo la vita e la salute degli alunni e dei dipendenti dell'istituto scolastico, e in caso di carenze più rilevanti, richiederne l'eliminazione da parte del fondatore dell'istituto scolastico o del servizio pubblico competente.

(7) Il direttore ha l'obbligo di informare il fondatore dell'istituto scolastico, l'Ufficio e i genitori sull'impossibilità di tenere le lezioni.

(8) L'istituto scolastico è obbligato a pianificare nel curriculum scolastico o nel piano e programma annuale, le attività che permetteranno agli alunni di acquisire nozioni, abilità e capacità legate alla protezione e al salvataggio durante le situazioni di crisi.

Articolo 17

(1) Conformemente al Regolamento dell'istituto scolastico, il direttore è tenuto a designare il servizio di turno dell'operatore educativo-istruttivo o di un altro dipendente all'entrata nell'istituto scolastico e in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto scolastico, quando vi sono presenti gli alunni.

(2) Il regolamento dell'istituto e l'elenco dei docenti di turno devono essere pubblici e accessibili agli alunni, con la possibilità di adattarli agli alunni che presentano difficoltà.

(3) Per la sicurezza degli alunni, dei dipendenti e dei beni, l'istituto scolastico può usare un sistema

d'allarme o un sistema di video sorveglianza con norme particolari, con il consenso del comitato scolastico.

(4) Il direttore dell'istituto scolastico nel quale è stata installata la video sorveglianza è tenuto a collocare in un posto visibile vicino all'entrata nel vano, e anche all'interno dei vani, l'avviso che l'area è video sorvegliata.

(5) Né il direttore, né qualsiasi altra persona, possono usare i dati sulle persone raccolti col sistema di video sorveglianza, fuori dalla loro destinazione legittima, e possono disporre delle video registrazioni solo persone autorizzate.

(6) Il direttore dell'istituto scolastico, come responsabile dell'attività a scuola, è responsabile di un'installazione non autorizzata della video sorveglianza, come pure dell'uso non autorizzato delle video registrazioni.

Sicurezza e mezzi di comunicazione

Articolo 18

(1) Gli alunni hanno diritto all'accesso a Internet sul computer dell'istituto scolastico, solo in presenza dell'operatore educativo-istruttivo e con la sua approvazione.

(2) L'istituto scolastico ha l'obbligo di installare le protezioni che rendono impossibile l'accesso a siti con contenuti inadeguati, salvo che questi non siano già stati realizzati tramite il CARNet.

Articolo 19

Nel corso del lavoro educativo-istruttivo, l'alunno può usare i computer che possono collegarsi in rete solo su consenso dell'operatore educativo-istruttivo.

Articolo 20

(1) L'istituto scolastico non deve dare ai mass media dati personali e altri dati sugli alunni, né consentire loro di raccogliere nell'istituto scolastico dati personali e altri dati sugli alunni, ad eccezione dei dati concernenti i risultati raggiunti dagli alunni, ma solo su consenso scritto dei genitori.

(2) L'istituto scolastico è obbligato a:

a) informare gli alunni e i genitori sulle norme d'uso sicuro delle tecnologie moderne, in particolare dei cellulari e di Internet,

b) informare gli alunni e i genitori sulle conseguenze di una comunicazione inadeguata sui social network (offese, disonore, calunnie, linciaggio pubblico, pubblicazione di fotografie degli alunni, video e sim.) e sul modo di agire dell'istituto scolastico riguardo alle informazioni sulla violenza nei mezzi di comunicazione elettronici conformemente al protocollo sul comportamento in caso di violenza fra alunni e giovani.

(3) L'istituto scolastico può sul suo sito web pubblicare fotografie e altre riproduzioni di alunni, con particolare attenzione e con uno scopo giustificato, con il consenso dei genitori.

Tutela dei dati

Articolo 21

(1) Il direttore ha l'obbligo di nominare una persona per la tutela dei dati personali e una persona per l'accesso alle informazioni.

(2) Le persone incaricate si devono attenere a norme particolari concernenti la tutela dei dati personali e i diritti all'accesso alle informazioni.

*Diritto a un'attività educativo-istruttiva
indisturbata*

Articolo 22

- (1) Gli alunni hanno l'obbligo di attenersi al regolamento dell'istituto scolastico e comportarsi adeguatamente, in modo da non disturbare il lavoro e la sicurezza degli altri alunni e del personale educativo-istruttivo.
- (2) L'alunno ha il diritto di informare l'operatore educativo-istruttivo sul comportamento inadeguato degli altri alunni.
- (3) L'operatore educativo-istruttivo ammonirà l'alunno che si comporta in maniera inadeguata, informandolo pure delle conseguenze di tale comportamento.
- (4) L'alunno che disturba il lavoro educativo-istruttivo con degli oggetti che non sono stati approvati dall'operatore educativo-istruttivo ha l'obbligo di consegnarglieli e questo glieli restituirà alla fine dell'ora.
- (5) L'alunno è tenuto a consegnare immediatamente all'operatore educativo-istruttivo gli oggetti pericolosi per la salute e la vita. Il capoclasse, il direttore o il collaboratore professionale hanno l'obbligo di invitare il genitore dell'alunno e consegnargli l'oggetto, e in caso di necessità, informare anche la stazione di polizia competente.
- (6) L'operatore educativo-istruttivo è tenuto ad adeguare il suo comportamento nei confronti dell'alunno che presenta difficoltà, tenendo conto delle sue possibilità e difficoltà.
- (7) Se l'alunno non reagisce all'avvertimento di cui al comma 3 del presente articolo, l'operatore educativo-istruttivo inviterà un collaboratore professionale o capoclasse/educatore dell'alunno o la persona nominata per prevenire la violenza nell'istituto scolastico, a parlare con l'alunno e il suo genitore.
- (8) Il genitore dell'alunno è tenuto a rispondere all'invito dell'istituto scolastico, e se l'alunno non risponde per diverse volte all'invito, l'istituto scolastico è tenuto a informare l'Ufficio e il centro d'assistenza sociale competente.
- (9) Il personale educativo-istruttivo ha l'obbligo di informare il genitore sul comportamento inadeguato del figlio, proporre le possibilità per risolvere i problemi riscontrati a scuola e fuori dalla scuola e informarlo sulle disposizioni del regolamento interno della scuola e dello statuto relative alle norme di comportamento e alle misure educative.
- (10) In caso di violazione frequente del regolamento interno della scuola, l'istituto scolastico informerà il genitore dell'alunno, lo staff competente di medicina scolastica e il centro competente per l'assistenza sociale e in accordo con gli organi competenti, garantirà assistenza all'alunno e al genitore.
- (11) Se gli alunni dell'istituto scolastico violano frequentemente il regolamento sull'ordine interno, l'istituto scolastico organizzerà dei corsi di formazione per alunni e genitori, conformemente alle esigenze, a livello di comunità di classe/gruppo educativo-istruttivo o dell'intero istituto scolastico. La formazione degli alunni e dei genitori si può svolgere in collaborazione con le istituzioni competenti, le associazioni e la comunità locale.
- (12) L'alunno o il genitore dell'alunno hanno il diritto di comunicare al capoclasse, al collaboratore professionale o al direttore, ogni procedura inadeguata, non professionale e non etica dell'operatore educativo-istruttivo.

Programmi di prevenzione

Articolo 23

- (1) L'istituto scolastico ha l'obbligo di adottare e attuare programmi scolastici di prevenzione.
- (2) I programmi scolastici di prevenzione sono parte integrante del piano e programma annuale o del curriculum della scuola/casa dell'alunno.
- (3) I programmi scolastici di prevenzione si svolgono nell'ambito delle lezioni regolari, dell'ora del capoclasse, dei progetti scolastici e di classe, delle lezioni e delle altre attività organizzate dall'istituto scolastico.
- (4) La prevenzione e l'attuazione delle misure legate alla prevenzione della violenza nell'ambito dell'istituto scolastico, si possono realizzare in collaborazione con altre istituzioni, organi, centri famiglia e associazioni che si occupano di tutela dei minori.
- (5) I programmi di prevenzione scolastici si attuano anche alle riunioni dei genitori, almeno una volta all'anno, e nell'ambito di queste riunioni si presenta anche l'ultima relazione del direttore di cui all'art. 24 comma 2 del presente Regolamento.
- (6) Nell'ambito del perfezionamento professionale del personale educativo-istruttivo, l'istituto scolastico ha l'obbligo di pianificare ed elaborare, almeno una volta all'anno, delle tematiche legate alla prevenzione della violenza e alla tutela dei diritti degli alunni.
- (7) In collaborazione con le istituzioni competenti l'istituto scolastico ha l'obbligo di organizzare almeno una volta in due anni una conferenza su come svolgere il pronto soccorso e abilitare gli operatori educativo-istruttivi a prestare aiuto agli alunni con problemi di salute, conformemente alle loro esigenze.

Articolo 24

- (1) Alla fine di ogni semestre i collaboratori professionali hanno l'obbligo di attuare una valutazione professionale circa l'attuazione dei programmi di prevenzione.
- (2) Il direttore è obbligato almeno due volte durante l'anno scolastico a informare il consiglio degli insegnanti/della casa dell'alunno, il consiglio dei genitori e il comitato scolastico/della casa dell'alunno sulla situazione della sicurezza, l'attuazione dei programmi di prevenzione e le misure intraprese con l'obiettivo di tutelare i diritti degli alunni.

Articolo 25

Il presente Regolamento entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale".

Classe: 602-01/13-01/00206

N.Prot.: 533-21-13-0006

Zagabria, 18 ottobre 2013

Il Ministro
f-to dr. sc. Željko Jovanović